



Regione Piemonte

COMUNE DI CASALBELTRAME

Provincia di Novara

Via Vittorio Emanuele III°, 15 - 28060 Casalbeltrame - tel. 0321 83154 - fax 0321 83077
p.iva e c.f. 00318060035 - e-mail: protocollo@comune.casalbeltrame.no.it - web: www.comune.casalbeltrame.no.it
pec: casalbeltrame@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 07/2012 del Registro Ordinanze.

Oggetto: istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Via Bermani con esclusione dei veicoli di cittadini residenti.

IL SINDACO

Premesso che, l'autorità comunale può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, anche a salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per ragioni meramente legate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

Preso atto che, la Pro Loco di Casalbeltrame organizza nell'area interna del Palazzetto dello Sport di Via Bermani la festa Patronale 2012 in programma da giovedì 23 agosto a lunedì 27 agosto 2012, evento per cui si prevede un notevole afflusso di cittadini anche dai Comuni limitrofi;

Ritenuto di dover permettere lo svolgimento della suddetta manifestazione in sicurezza per la pubblica incolumità, tramite la chiusura di Via Bermani partendo dal civico 7 fino al civico 8 e la modifica della viabilità nella zona interessata, sia per quel che riguarda la sosta che il traffico;

Visto l'art. 7, del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" ed il relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. n. 495 del 16.12.1992);

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Via Bermani partendo dal civico 7 fino al civico 8, per i giorni di giovedì 23, venerdì 24, sabato 25 e lunedì 27 agosto dalle ore 19:00 alle ore 24:00 e per il giorno di domenica 26 agosto dalle ore 10:00 alle ore 24:00;

1. la segnaletica stradale sarà posata a cura dell'Associazione Pro Loco Casalbeltrame;
2. al personale preposto dall'art. 12 del C.d.S., compete di far rispettare la presente Ordinanza;
3. la presente Ordinanza non si applica ai veicoli delle Forze dell'Ordine, Protezione Civile, della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco, ai veicoli adibiti al servizio di persone disabili e di ogni altro ente istituzionalmente competente allo svolgimento di servizi pubblici.
4. Dovrà essere garantito il transito ai veicoli appartenenti ai cittadini residenti nel tratto di strada soggetto a limitazione della circolazione.
- 5.

Avverte

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. di Torino entro il termine di 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. decorrenti, in entrambi i casi dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale.

Casalbeltrame, 10 agosto 2012

Il Sindaco
PONZO Vincenzo

